

nn.3102 + 3111/2013 R.G.

IL TRIBUNALE DI FOGGIA - prima sezione civile

nelle persone dei sigg.ri Magistrati:

dott. Costanzo Mario CEA Presidente

dott. Maria Grazia d'ERRICO Giudice rel.

dott. Caterina LAZZARA Giudice

nei procedimenti riuniti sopra indicati, aventi per oggetto: *ricorso ex artt. 82 D.P.R. n.570/1960 e succ. modif. e 22 D. Lgs. n.150/2011*

promossi da

3102/'13 R.G.: **CERA Angelo** (C.F. CREngL52D10H985N), con gli avv.ti Mario Antonio Ciarambino, Oreste Morcavallo ed Ulpiano Morcavallo, ricorrente

nei confronti di

Comune San Marco in Lamis, in persona del vice Sindaco *pro tempore*, resistente, non costituito;

Consiglio comunale di San Marco in Lamis, in persona del Presidente *pro tempore*, resistente, non costituito;

nonché da

3111/2013 R.G.: **ACCADIA Lucia** (C.F. CCDLCU46R51H985X), **PERTA Lorena** (C.F. PRTLNN80P61H985Z), **PIZZICHETTA Arcangela** (C.F. PZZRNG51S67H985K), **PERTA Leonardo** (C.F. PRTLrd51B03H985W), **GRAVINA Nazario** (C.F. GRVNZR39T04H985B), **FERRO Antonietta** (C.F. FRRNNT64P42H985O), **IANNACCONE Antonio** (C.F. NNCNTN64D25H985M), **LA RICCIA Rachele** (C.F. LRcrHL55T48H985T), **RENDINA Tonia** (C.F. RNDTNO80C66H985T), **IANNACONE Claudia** (C.F. NNcCLD71M68H985B), **PATRONE Michele** (C.F. PRtmHL78B10H926M), **RENDINA Lucia** (C.F. RNDLCU49L54H985T), **D'ANGELO Antonietta** (C.F. DNGNNT50R62H985M), **POPPA Nicola** (C.F. PPPNCL46S07H985N), **POPPA Davide** (C.F. PPPDVD84H17H985O), **CONTESSA Nicola** (C.F. CNTNCL65S08H926B), **TARDIO Raffaella** (C.F. TRDRFL69R54H985S), **DI CARLO Giuseppe** (C.F. DCRGPP54E01H985M), **LEONE Michele** (C.F. LNEMHL40T01H985I), **VILLANI Antonietta** (C.F.

VLLNNT72H62H926N), **PARISI Antonio** (C.F. PRSNTN71P10H985O),
MARUZZI Giacomo Luigi (C.F. MRZGML37D01H985H), **RENDINA**
Lorenzo (C.F. RNDLNZ73C12H985I), **BOCOLA Luigi** (C.F.
BCLLGU49H17H985Y), **TARDIO Angela** (C.F. TRDNGL65E47H985U),
GALANTE Pio Michele (C.F. GLNPCH58E06H926H), **ZANNOTTI**
Carolina (C.F. ZNNCLN43T53H985G) **IANNACONE Alessio** (C.F.
NNCLSS75B09A465U), **RENDINA Antonio** (C.F. RNDNNP77M29H926E),
NENNA Maria Emanuela (C.F. NNNMMN73B57H985F), **RENIS Ornella**
(C.F. RNSRLL46M43F152U), **AUCELLO Pasquale** (C.F.
CLLPQL42M25H985P), **AUCELLO Anna Rita** (C.F.
CLLNRT85P46H926V), **TARDIO Giulia** (C.F. TRDGLI81L70H985H),
TARDIO Gina (C.F. TRDGNI73R69H985U), **LONGO Veneranda** (C.F.
LNGVRN88M44H985Z), **DE CATA Nicola** (C.F. DCTNCL84A17H985N),
FULGARO Luigi Nazario (C.F. FLGLNZ55C04H985U), **DI CARLO Anna**
Marca (C.F. DCRNMR81D65H985E), **TENACE Luigi** (C.F.
TNCLGU66T21H985I), **VILLANI Leonardo** (C.F. VLLLRD51E03H985W),
BUONOMO Arcangela (C.F. BNMRNG39D47H985L), **NARDELLA**
Antonio (C.F. NRDNTN65P19H985W), **NENNA Tommaso** (C.F.
NNNTMS51C02H985Z), **TARDIO Antonio** (C.F. TRDNTN51D18H985M),
RENDINA Francesco Pio (C.F. RNDFNC82R09H985Y), **TAROLLO**
Angelo (C.F. TRLNGL49T08H985S), **DI CARLO RAFFAELA** (C.F.
DCRRFL67M63H985E), **TARDIO Annamaria** (C.F.
TRDNMR71R50H985L), **CIAVARELLA Antonio** (C.F.
CVRNTN46B26H985Z), **NARDELLA Matteo** (C.F.
NRDMTT56P23H985N), **SASSANO Matteo Luigi** (C.F.
SSSMTL54P21H985U), **BARBONE Giovanni** (C.F. BRBGNN69B06E885J),
TENACE Michele (C.F. TNCMHL66C21H985T), **GRAVINA Luigi** (C.F.
GRVLGU53R19H985B), **PERTA Annalisa** (C.F. PRTNLS82E56H985M),
PINTO Angelo (C.F. PNTNGL53B22H985L), **RENDINA Maria** (C.F.
RNDMRA82H51H985K), **MIMMO Michele** (C.F.
MMMMHL62M24H985B), **CERA Leonardo** (C.F. CRELRD54L07H985K),
tutti cittadini elettori di San Marco in Lamis (Foggia), con gli avv.ti Mario
Antonio Ciarambino, Oreste Morcavallo ed Ulpiano Morcavallo, ricorrenti

nei confronti di

Comune San Marco in Lamis, in persona del vice Sindaco *pro tempore*, resistente, non costituito;

Consiglio comunale di San Marco in Lamis, in persona del Presidente *pro tempore*, resistente, non costituito;

con la partecipazione del **Pubblico Ministero** presso il Tribunale di Foggia, il quale ha concluso con parere favorevole all'accoglimento dei ricorsi;

a scioglimento della riserva formulata all'esito dell'udienza camerale del 3 dicembre 2013, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

premessa in fatto:

-- con distinti ricorsi depositati il 15/07/'13 ai sensi dell'art.82 del D.P.R. n.570/1960 e succ. modif., nonché dell'art. 22 del D.Lgs. n.150/2011, i suddetti ricorrenti -il primo quale destinatario della deliberazione del Consiglio Comunale di San Marco in Lamis n.42 del 17/06/2013, notificatagli in pari data; gli altri quali elettori del Comune di San Marco in Lamis- hanno chiesto di dichiarare la nullità e/o di annullare o dichiarare inefficace, ovvero di disapplicare la citata deliberazione del Consiglio Comunale di San Marco in Lamis, con la quale era stata dichiarata la decadenza dell'on. Angelo Cera dalla carica di sindaco dello stesso Comune;

-- a sostegno dell'istanza i ricorrenti hanno esposto:

che alle elezioni comunali del 15/16 maggio 2011 (con successivo ballottaggio del 29/30 maggio) era stato eletto sindaco del Comune di San Marco in Lamis l'on. Angelo Cera, il quale a tale data -come attualmente- rivestiva la carica di deputato, in virtù dell'elezione in data 23/04/2008 e di quella successiva del 15/03/2013;

che la decadenza del suddetto Cera era stata dichiarata sul presupposto dell'incompatibilità fra la carica di sindaco e quella di deputato dallo stesso rivestite, in applicazione dell'art. 13, co.3, del D.L. n.138 del 13/08/2011, conv. in L. n.148 del 14/09/2011, il quale prevede che *<<le cariche di deputato e di senatore, nonché le cariche di governo di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215 del 2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti, fermo restando quanto*



*previsto dall'articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [che già stabiliva tale incompatibilità per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti]. **Le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto**>> (che, si ricorda, sono state indette il 22 dicembre 2012 e si sono svolte il 24 e 25 febbraio 2013);*

che nella specie -fra gli altri rilievi mossi all'ordinanza del Consiglio Comunale oggetto del ricorso- tale disposizione era stata applicata impropriamente in modo retroattivo ad una carica amministrativa locale già conseguita (maggio 2011) all'epoca dell'entrata in vigore della medesima disposizione (D.L. agosto 2011, convertito in legge nel successivo mese di settembre);

-- i ricorrenti, per il caso in cui non si fosse optato per una interpretazione costituzionalmente orientata nel senso dell'irretroattività della norma in questione, hanno chiesto di sollevare dinanzi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale della stessa legge;

rilievi in diritto

--successivamente alla notifica, nei termini assegnati, dei ricorsi e del decreto di fissazione dell'udienza nei termini di legge, non si sono costituiti il Comune di San Marco in Lamis in persona del vice Sindaco p.t., nè il Consiglio comunale di San Marco in Lamis in persona del suo Presidente p.t. (cfr. articolo 53 del D.Lgs. n.267/2000);

--nelle more della trattazione dei ricorsi, riuniti con provvedimento presidenziale del 25/07/2013, **l'art.1, co.1, della L. n.98 del 9/08/2013**, in sede di conversione del D.L. n. 69 del 21/06/2013, ha introdotto **l'art. 29 bis**, concernente disposizioni transitorie in materia di incompatibilità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale dichiara espressamente che tali incompatibilità *<<non si applicano alle cariche elettive di natura monocratica relative ad organi di governo di enti pubblici territoriali con popolazione tra 5.000 e 20.000 abitanti, le cui elezioni sono state svolte prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto>>*;

l'art. 29 bis citato ha dunque escluso per i comuni tra i 5.000 e i 20.000 abitanti le cui elezioni si siano tenute prima della data di entrata in vigore del decreto n.



138/2011 (17 settembre 2011) l'applicazione dell'incompatibilità tra le cariche di deputato, di senatore e di membro del Governo, con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali;

ne deriva che i sindaci (dei comuni tra 5.000 e 20.000 abitanti) eletti prima del 17 settembre 2011, che sono anche parlamentari o membri di Governo, se non hanno già optato -situazione in cui si trova Angelo Cera-, potranno cumulare le due cariche fino alla scadenza naturale della carica locale, mentre chi è stato eletto dopo dovrà optare, se non lo ha già fatto, in quanto la incompatibilità è scattata con le elezioni politiche del febbraio 2013;

--dalla produzione dell'attestazione dell'Ufficiale dell'anagrafe del Comune di San Marco in Lamis, effettuata unitamente alle note presentate dai ricorrenti in occasione dell'udienza camerale, risulta che la popolazione del medesimo comune, all'epoca delle elezioni del maggio 2011 ed all'attualità, è superiore ai 5.000 ed inferiore ai 20.000 abitanti;


--la suddetta innovazione legislativa rende superflua la disamina delle questioni interpretative della norma in questione sollevate dai ricorrenti, dovendo dichiararsi, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 29 bis della l.n.98/2013, l'illegittimità sopravvenuta della deliberazione del Consiglio Comunale di San Marco in Lamis n.42 del 17/06/2013, cui consegue la reintegrazione di Angelo Cera nelle funzioni di sindaco del Comune di San Marco in Lamis;

--ai fini della pronuncia sulle spese del procedimento (in base al principio della cd. soccombenza virtuale), la novità e controvertibilità della questione giustificano senz'altro la dichiarazione di non spettanza ai ricorrenti del rimborso delle spese del giudizio;

vanno adottate le forme di pubblicità di cui al comma 6 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 150/2011;

P.Q.M.

1. dichiara l'illegittimità sopravvenuta, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 29 bis della l.n.98/2013, della deliberazione del Consiglio Comunale di San Marco in Lamis n.42 del 17/06/2013, con la conseguente reintegrazione di Angelo Cera nelle funzioni di sindaco del Comune di San Marco in Lamis;
2. nulla per le spese;




3. dispone la trasmissione immediata di copia della presente ordinanza, a cura della Cancelleria, al vice Sindaco del Comune di San Marco in Lamis perchè provveda, entro 24 ore dal ricevimento, alla pubblicazione per 15 gg. nell'albo pretorio, a mezzo del segretario comunale.

Foggia, 6/12/2013

Il Giudice estensore

dr. Maria Grazia d'Errico



Il Presidente

dr. Costanzo Mario Cea

